

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE CORPO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI MODENA ODV, - AVENTE CODICE FISCALE 94158650369 - PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)

Il giorno 8 del mese di ottobre anno 2022 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo Statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea ORDINARIA dell'associazione Corpo Guardie Ecologiche Volontarie della provincia di Modena, ODV. con sede legale in Modena, Via D'Avia Sud, 65 - per discutere e deliberare sul seguente O.d.g. :

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni
Constatato che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, alle ore 9.30 il Presidente Paolo Vincenzo Filetto dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il sig. Ivan Ballotta.

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 118 soci aventi diritto al voto, come da separato foglio presenze, e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito delle organizzazioni di volontariato continuando anche a conservare la qualifica di Organizzazione di Volontariato della associazione medesima.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo ODV.

Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Lo statuto approvato viene allegato al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. L'associazione risulta iscritta all'albo regionale delle Organizzazione di Volontariato al numero 258 del 18/05/1992 successivamente variato in 311 in sede di inserimento in TESEO.; pertanto il deposito del verbale con le norme statutarie è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

Alle ore 12,15 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Letto, approvato e sottoscritto

Il presidente

Il segretario

[Firma del presidente]

[Firma del segretario]



CORPO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE PROVINCIA DI MODENA ODV
ISCRIZIONE ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO n° 311 già n° 258 del 18/05/92
ISCRITTA NELL'ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE

SEDE LEGALE VIA D'AVIA SUD, 65 - 41126 MODENA

Orari di apertura: martedì e giovedì 16.30/18.30, e sabato 9.30/12.00

TEL: 059 - 4270723 FAX: 059-7122862 e-mail info@gevm Modena.it

Solo per Posta Certificata : segreteria@pec.modena.it

C.F. 94088160364

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 11/11/2022
al n° 5874
Certificato C

[Firma]
Carlo Cecchi
Giulia Bazzaretti



STATUTO

CORPO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI MODENA

ODV



Approvato dall'assemblea dell'8 ottobre 2022

Articolo 1 - COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione: Corpo Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena ODV (C.G.G.E.V. ODV), con sede legale nel Comune di Modena, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

Articolo 2 - FINALITÀ DEL CORPO

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

1. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (1) ;
2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
3. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Il C.G.G.E.V. ODV intende operare per la tutela, l'educazione e il recupero ambientale in tutte le sue componenti. Per svolgere a tal fine una proficua attività occorre:

- a. esercitare le funzioni di Guardia Ecologica nello spirito e nel rispetto delle disposizioni legislative in vigore;
- b. intervenire sul territorio con tutti gli strumenti idonei e disponibili per attuare la prevenzione e la repressione ai sensi delle normative vigenti;
- c. promuovere, partecipare e collaborare ad attività educative atte a sensibilizzare la collettività sui temi della salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente;
- d. collaborare attivamente con Enti Pubblici già operanti sul territorio in particolare per quanto riguarda l'inquinamento idrico, atmosferico e del suolo, d'escavazione di materiali litoidi, di polizia idraulica e di salvaguardia della natura;
- e. collaborare all'organizzazione dei corsi di preparazione per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie;
- f. partecipare ed indire seminari, convegni e dibattiti che trattino i temi del nostro operare;
- g. collaborare con le Autorità competenti per opere di soccorso in caso di calamità naturali o disastri a carattere ecologico e per gli interventi di Protezione Civile;
- h. promuovere e sostenere attività internazionali di cooperazione allo sviluppo sostenibile e di salvaguardia e protezione dell'ambiente con particolare riferimento alla foresta tropicale ed ai suoi abitanti;
- i. promuovere, partecipare e collaborare con Enti Pubblici ed associazioni per la salvaguardia del Paesaggio e del patrimonio archeologico, storico, artistico ed architettonico, anche attraverso interventi materiali che richiedano l'utilizzo di attrezzature meccaniche sempre e comunque nel rispetto della normativa ad esse riferita;
- j. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od

operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

Articolo 3 - ADERENTI

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta e dopo aver dimostrato di possedere i requisiti richiesti per aderire, da parte degli interessati, in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberare adottate dagli organi dell'Associazione.

I volontari del C.G.G.E.V. ODV si suddividono nelle seguenti categorie:

A) Con la qualifica di Guardie tutti coloro che hanno ottenuto la nomina.

Per ottenere la nomina a Guardia Ecologica Volontaria occorre:

- a. partecipare ad un corso specifico e risultare idonei ad un esame finale d'ammissione;

- b. inoltrare l'attestato d'idoneità e la documentazione necessaria all'Amministrazione Regionale che provvederà a predisporre l'atto di nomina a G.E.V.

Successivamente la documentazione sarà inoltrata alla Prefettura competente e questa provvederà a rilasciare il decreto di nomina dopo il giuramento.

- B) con la qualifica di Aspiranti Guardie fanno altresì parte del Corpo, su parere favorevole del Consiglio Direttivo, tutti coloro che hanno fatto domanda per collaborare alle finalità previste all'Art. 2 del presente Statuto, e intendano partecipare ai corsi o siano in attesa di nomina; Le Aspiranti Guardie devono affiancare le Guardie nelle diverse attività per il numero di ore fissato dalle direttive regionali e comunque non inferiore a 60 ore prime di poter accedere all'esame devono inoltre impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le direttive degli Organi del Corpo. Il corso per Aspiranti Guardie verrà istituito con la Regione ogni qualvolta lo si ritenga necessario. Gli Aspiranti cessano questo status nel momento in cui superano l'esame di abilitazione o falliscono (rinunciano) al secondo tentativo.
- C) Con la qualifica di Ausiliari delle GEV e sempre previa accettazione del Consiglio Direttivo, possono far parte tutti i cittadini maggiorenni che abbiano chiesto di collaborare specificatamente per i punti C, F, G, H ed I. dell'Art 2, anche per questi vige l'obbligo di rispettare lo Statuto, l'impegno a rispettare il minimo di ore previsto dallo specifico regolamento per gli ausiliari, l'obbligo del pagamento della tassa di iscrizione. Per poter espletare quanto previsto al punto G l'associato dovrà aver frequentato il corso base di Protezione Civile, essere inserito nel sistema regionale di Protezione Civile (STARP) e garantire almeno 25 ore annue attraverso servizi, esercitazioni e formazione. Coloro che hanno questa qualifica non potranno, in numero, superare il 50% della somma di Guardie e Aspiranti Guardie.

- D) Per quanto attiene gli Aspiranti Guardie e gli Ausiliari essi potranno fare parte degli organi del corpo con le modalità previste in apposito regolamento che ne disciplina anche le funzioni e le attività.
- Anche per loro l'iscrizione al Corpo decorre dalla data di delibera del C.D.

Gli aderenti cessano di appartenere al C.G.G.E.V. ODV per:

- a. dimissioni volontarie;
- b. non avere effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- c. non aver svolto negli ultimi due anni almeno 100 ore di servizio.
- d. morte;
- e. per comportamento contrastante con gli scopi del Corpo e con le direttive del Consiglio Direttivo o per persistenti violazioni degli obblighi statutari e della vigente normativa regionale di riferimento del Corpo GEV.
- f. per esclusione da parte dell'assemblea o perdita della nomina a Guardia Ecologica Volontaria deliberata dall'ARPAE (RER).
- g. per mancato rinnovo da parte della Prefettura a seguito di specifici motivi ostativi individuati a carico della Guardia.

L'esclusione delle singole Guardie, Aspiranti e Ausiliari per motivi disciplinari è deliberata dall'Assemblea. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere comunicati per iscritto gli addebiti che vengono mossi agli stessi per consentire loro facoltà di difesa e replica.

La Guardia o Aspirante o Ausiliare dimissionaria, decaduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Articolo 4 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ADERENTI

Dopo l'accettazione della domanda, gli iscritti devono:

- a. aderire per iscritto al Corpo;
- b. osservare il presente Statuto, il Regolamento interno, le deliberazioni degli organi dirigenti;

- c. partecipare alle iniziative che vengono decise in accordo con la ARPAE/RER;
- d. richiedere preventivamente l'autorizzazione al Consiglio Direttivo prima di intraprendere iniziative personali a nome del Corpo;
- e. pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare deciso dall'assemblea.

Gli iscritti hanno diritto a:

- a. partecipare alle assemblee;
- b. votare direttamente o per delega;
- c. svolgere le funzioni istituzionali;
- d. prendere visione dei libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa richiesta al Consiglio Direttivo, che provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- e. recedere dall'appartenenza al C.G.G.E.V. ODV dando le dimissioni per iscritto con restituzione dei documenti comprovanti la qualifica a Guardia Ecologica Volontaria.

L'iscritto, all'atto dell'adesione esenta per iscritto il Corpo, nonché gli Organi direttivi dello stesso, da qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone che dovesse arrecare per dolo o negligenza grave nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 5 - ORGANI DEL CORPO

Sono Organi del Corpo:

- a. l'Assemblea degli iscritti;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Esecutivo;
- e. il Collegio dei Probiviri;
- f. l'Organo di Controllo (eventuale)

Tutte le cariche sono gratuite ed hanno durata quadriennale con possibilità di verifica annuale su richiesta di almeno la maggioranza dei componenti di una Area. È consentita la rieleggibilità dei rappresentanti uscenti. Le sostituzioni e le

cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

Articolo 6 - ASSEMBLEA

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti in regola con i requisiti dell'art. 3.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso, mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in

Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
2. approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
3. stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
4. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
5. si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
6. si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
7. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
8. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
9. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
10. fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
11. destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo (C.D.) È composto da un numero di membri non inferiore a undici (11) e non superiore a ventuno (21) eletti dall'Assemblea salvaguardando la rappresentatività di ogni zona in cui è suddivisa la Provincia secondo le decisioni del C.D. in carica, rappresentanza che in ogni caso non deve essere inferiore ad uno. I membri del C.D. non hanno diritto a compenso. Il C.D. è convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi nonché ogniqualvolta egli lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri in carica. In tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione è fatta mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 12 giorni prima della data della riunione

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Le convocazioni Le riunioni del C.D. sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Le votazioni sono palesi.

Spetta al C.D.:

- a. rendere operative le delibere dell'Assemblea;
- b. deliberare in merito all'attività ed alle iniziative dell'associazione;
- c. predisporre miglioramenti organizzativi e logistici per rendere più efficace ed efficiente l'azione dell'associazione;
- d. verificare i bilanci predisposti dal tesoriere prima dell'approvazione in assemblea
- e. coordinare gli interventi istituzionali e l'attività di servizio delle Guardie sentite le preposte Commissioni Tecniche;
- f. sottoporre eventuali questioni disciplinari al Collegio dei Probiviri;
- g. ratificare la nomina di nuove Guardie;
- h. eleggere il Presidente e il/i vice-Presidente/i che vengono scelti di norma suddividendo le cariche tra pianura e montagna;
- i. nominare l'Esecutivo;
- j. nominare i coordinatori di Area e Responsabili di Settore.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, su proposta della zona di cui era rappresentante il dimissionario, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Alle riunioni del C.D. possono partecipare con diritto di parola (previa richiesta scritta e motivata) ma senza facoltà di voto tutte le Guardie ed Aspiranti. Il C.D. può indire riunioni aperte ed invitare alle sedute chiunque ritenga necessario alle attività da svolgere in qualità di esperti, che possono esprimersi con solo voto consultivo.

Articolo 8 - PRESIDENTE

Il Presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del C.D., è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Esso cessa dalla carica secondo le norme del precedente articolo 5, comma 2° e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3° e 7, comma 1°.

Il Presidente rappresenta legalmente il C.G.G.E.V. ODV nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del C.D.

In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del C.D., sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente o dal componente del C.D. più anziano di età.

Sottoscrive le convenzioni e i contratti in nome dell'associazione e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio. È il solo, dopo autorizzazione del C.D., ad avere rapporti con i mezzi di informazione con possibilità di delega.

Articolo 9 - ESECUTIVO

L'esecutivo ha lo scopo di coadiuvare il Presidente nei suoi compiti di gestione dell'associazione ed esecuzione delle deliberazioni assembleari e del consiglio direttivo. L'Esecutivo è presieduto dal Presidente (o in mancanza dal Vicepresidente) ed è formato da cinque membri:

Presidente;

Vicepresidente;

Segretario - con i seguenti compiti:

- a. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- b. provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c. é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, C.D., collegio dei probiviri e comitato di controllo;

Tesoriere - con i seguenti compiti:

- a. predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al C.D. entro il mese d'ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al C.D. entro il mese di marzo;
- b. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione e alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- c. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del C.D.;

Economo - con i seguenti compiti:

- a. collabora con il tesoriere alla tenuta della contabilità in particolare per le uscite;
- b. cura gli acquisti dei beni del corpo e coordina la gestione dei magazzini della logistica e delle spese per le strutture e i mezzi dell'associazione.

Articolo 10 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri (C.P.) è formato da tre membri (più due supplenti) eletti dall'Assemblea non facenti parte del C.D. o di altri organi del Corpo, che a loro volta nominano il loro Presidente.

Il C.P., di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo del Corpo o di singole Guardie, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singole Guardie e/o dagli Organi del Corpo, assumendo i provvedimenti del caso. Il C.P. inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra Organi del Corpo.

Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è appellabile all'assemblea (fatto salvo il diritto del singolo di tutelarsi presso la magistratura ordinaria). In merito alle decisioni prese relaziona periodicamente al consiglio direttivo ed annualmente all'assemblea.

Il Collegio, pervenuto l'atto di deferimento, deve tempestivamente trasmetterne copia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un congruo termine per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. Può disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi.

Detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche disponendone l'audizione personale. Nelle more della pronuncia, anche su istanza del Presidente o dell'interessato, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli già adottati.

Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, e di norma entro sei mesi dalla ricezione dell'atto di deferimento, deve emettere una decisione motivata secondo le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'Associazione che preveda:

- a. non luogo a procedere;
- b. richiamo verbale;
- c. censura scritta;
- d. sospensione temporanea massimo tre mesi;
- e. proposta all'assemblea di espulsione dal Corpo. Questa deve essere ratificata dall'Assemblea a maggioranza semplice; in attesa di ratifica vige la sospensione.

Le decisioni del Collegio sono immediatamente esecutive e dovranno essere comunicate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alle parti o agli interessati e al Presidente dell'Associazione. Il Presidente dell'Associazione, ove necessario, ne cura l'attuazione.

Tutti i membri del Collegio sono rieleggibili. Al Presidente del Collegio spetta l'incarico di tenere il verbale delle riunioni che dovrà essere sottoscritto da tutti i membri. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Collegio, subentrerà il primo in ordine di elezione dei supplenti.

Articolo 11 - ORGANO DI CONTROLLO (facoltativo)

L'Organo di Controllo è obbligatorio nei casi previsti dall' Art. 30 del D.Lgs 117/17

Il Comitato di Controllo è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

Il Comitato di Controllo esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 30 e 31 del codice del terzo settore.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

Il Comitato di Controllo riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti. Il Comitato di Controllo può partecipare alle riunioni e può prendere visione dei verbali del Consiglio direttivo

I membri del Comitato di Controllo non possono in alcun modo far parte degli altri organi del Corpo.

Articolo 12 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a. quote associative e contributi degli aderenti;
- b. contributi dei privati;
- c. contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche;
- d. contributi d'organismi internazionali;
- e. donazioni e lasciti testamentari;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. ogni altra entrata prevista ai sensi del codice del terzo settore
- h. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 13 - QUOTA SOCIALE

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità d'aderente.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 14 - BILANCIO

Ogni anno devono essere redatti, a cura del C.D. i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Articolo 15 - AUTONOMIA DELL'ASSOCIAZIONE E RAPPORTI CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI

Il C.G.G.E.V., ODV pur facendo riferimento agli Enti pubblici, si impegna a mantenere una propria autonomia operativa facendo proprie le eventuali indicazioni e leggi regionali emanate al riguardo. Per quanto riguarda i rapporti con tutte le associazioni operanti sul territorio resta in ogni caso prioritario il rapporto della Guardia verso il Corpo nell'espletamento delle sue funzioni.

Articolo 16 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione, sono in ogni caso vietati i rimborsi di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 17 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE PATRIMONIO

Testo approvato dall'assemblea ordinaria dell' 08 ottobre 2022.

In caso di scioglimento del C.G.G.E.V. ODV, deliberato per qualunque causa, dall'assemblea straordinaria con il voto di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto, il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

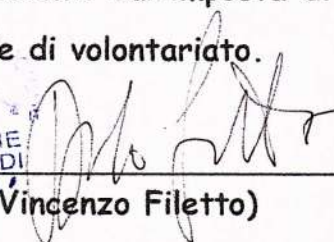
Articolo 18 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

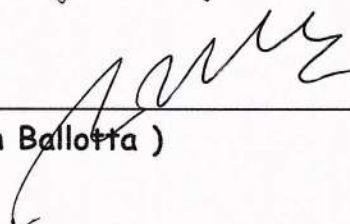
Articolo 19 - NORME TRANSITORIE

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'Art. 82 comma 3 in quanto associazione di volontariato.

Firma del Presidente:


 (Paolo Vincenzo Filetto)

Firma del Segretario Verbalizzante:


 (Ivan Ballotta)

AGENZIA DELLE ENTRATE
 Direzione Provinciale di Modena
 Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 11/11/2022
 al n° 5874 Serie 3
 Complessi €

Carlo Accarelli
 Giulia Lorenzetti





12/12/2022



12/12/2022